OR.S.A.

Settore Ferrovie
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

Segreteria Regionale Umbria

Foligno, 15 marzo 2018
Prot.005/2018 O.F.

DTL UMBRIA
Responsabile Dott. Sabatino Chelli
Via Palermo 106 – 06124 PERUGIA
dtl.umbria@pec.lavoro.gov.it

ITL PERUGIA
Responsabile Dott. Sabatino Chelli
Via Palermo 106 – 06124 PERUGIA
ITL.Perugia@pec.ispettorato.gov.it

ITL TERNI-RIETI
Responsabile Dott. Marco Esposito
Via L. A. Muratori 10 – 05100 TERNI
ITL.Terni-Rieti@pec.ispettorato.gov.it

Oggetto: *Violazioni di legge e contrattuali – Impresa C.F.I.- Compagnia Ferroviaria Italiana*

Le scriventi Segreteria Regionale OR.S.A. che per missione, oltre ad essere dedita agli aspetti sindacali, è da sempre attenta alle tematiche attinenti la sicurezza del lavoro e la tutela dei lavoratori del trasporto ferroviario, ha predisposto l'allegato documento allo scopo di denunciare agli organi competenti alcuni comportamenti ritenuti, a nostro avviso, difformi dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e della normativa contrattuale collettiva di riferimento del settore. Tali violazioni interessanti anche l'alveo della sicurezza dell'esercizio Ferroviario in genere, ascrivibili ai responsabili dell'Impresa Ferroviaria privata "Compagnia Ferroviaria Italiana" (C.F.I.), ledono diritti fondamentali di Macchinisti e Capitreno, dipendenti di tale società, in servizio nell'infrastruttura Ferroviaria Nazionale. La presente affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali violazioni di norme penali e civili.

Distinti saluti.

Segretario Regionale Or.S.A. Ferrovie
Gialluigi Morozzi

ORSA FERROVIE Segreteria Regionale Umbria
Via Piave , 2 – 06034 Foligno (Pg)
Tel. 0742 342342 - Fax 0742.342342
e-mail: sr.foligno.orsaferrovie@sindacatoorsa.it
www.orsaumbria.it

La segreteria Regionale Umbria di ORSA Ferrovie

espone quanto segue

Il presente atto ha quale scopo di porre all'attenzione degli organi competenti alcuni comportamenti a nostro avviso lesivi, della legge e del contratto, nonché della sicurezza dell'esercizio Ferroviario in genere, che la dirigenza della Impresa Ferroviaria "COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA" (C.F.I.), attua nei confronti dei suoi dipendenti, in particolare verso le figure professionali del Macchinista e del Capotreno in servizio nella Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali violazioni di norme penali e civili.

C.F.I. è un'impresa ferroviaria che opera in Italia nel comparto del trasporto delle Merci Ferroviarie con apposita licenza rilasciata dall'ANSF; ha sedi operative in diverse località, quali Cremona; Terni; San Donà, ecc.

C.F.I.:

- ha unilateralmente e senza nessuna contrattazione sindacale, adottato il CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni: tale contratto non prevede, nel campo di applicazione, il settore ferroviario e tutte le specificità e le tutele relative alla sicurezza dell'esercizio Ferroviario ad oggi contenute nel CCNL delle AF ed applicate alle Imprese Ferroviarie e ai loro dipendenti che operano nell'Infrastruttura Ferroviaria.

  Il Contratto applicato unilateralmente cita espressamente:

  - ***CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE del 15-03-2017***

    Che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali,

portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

- Le figure professionale di Macchinista ferroviario e Capotreno Ferroviario non sono contemplate nella declaratoria (Art.6), dove è prevista solo una generica figura di: *conducente con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;*

- ha emanato una disposizione organizzativa interna, D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16, che, citando strumentalmente regolamentazioni di legge applicabili esclusivamente a "servizi pubblici in concessione" (Regio Decreto Legge 19ottobre 1923, N.2328), disciplina alcuni istituti dell'orario di lavoro, in palese violazione di legge e senza alcuna contrattazione aziendale cosi come previsto dall'art. 9 comma 5 del CCNL applicato;

- ha fatto esplicito riferimento al D.Lgs. 66/2003, il quale prevede che possano essere apportate *"deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale*" con le modalità previste all'art. 17 comma 1 " *Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono* ***essere derogate*** *mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative."* ***Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;***

- la predetta disposizione aziendale non ottempera quindi né a quanto disposto dal D.Lgs 66/2003, nel al CCNL di riferimento e pertanto non può essere intesa come elemento normativo delle attività lavorativa espletata dai Macchinisti e Capotreni, in quanto manca l'elemento essenziale previsto dalla legge di cui all'art. 17 comma 1.
  Sulla base di queste evidenze si segnala che il personale opera in un complesso sistema ferroviario (attualmente regolamentato dal CCNL delle Attività Ferroviarie 16.12.2016), dove le condizioni psicofisiche dei Macchinisti e dei Capitreno sono uno dei cardini della sicurezza ferroviaria, la loro esposizione a carichi di lavoro abnormi sia diurni che notturni o al mancato-inadeguato riposo incidono profondamente sullo stato di salute dei lavoratori e conseguentemente sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Ciò premesso si segnala quanto segue:

****

Ad avviso della scrivente, nella D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 vengono citati strumentalmente disposizioni di Legge non applicabili al caso di specie (Regio Decreto Legge 19 ottobre 1923, N.2328), non vengono rispettati e vengono interpretati in modo arbitrario alcuni riferimenti normativi inerenti alla attività lavorativa, quali il CCNL di Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni ed il D.Lgs n.66/2003,

Nello specifico:

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 - Art. 3.1 b.** Viene definito "periodo notturno" il periodo di cinque ore che comprende il periodo 00.00 – 05.00. Il Dlgs 66/03 prevede che sia considerato notturno il periodo di 7 ore comprendente l'arco temporale 00.00 - 05.00. (per esempio 22.00 - 05.00; o 00.00 - 07.00).

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 - Art. 3.1 c.** Viene individuato come lavoratore notturno il dipendente che impiega la propria prestazione lavorativa per almeno 3 ore nel periodo 00.00 – 05.00 mentre il Dlgs 66/03 sancisce che il lavoratore notturno è colui il quale impiega per almeno 3 ore il periodo notturno di 7 ore individuato.

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 - Art. 4.2**. Lavoro Giornaliero al secondo capoverso prevede come durata massima della prestazione del Lavoro notturno il limite di 9 ore. Detto articolo è in contrasto con L'articolo 12 D.Lgs n.66/2003, il quale prevede all'art. 12 comma 1:" *L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, ...".* Poiché tale contrattazione non è avvenuta l'I.F. C.F.I. non poteva introdurre questa lavorazione, inoltre all' Art.13 comma 1 D.Lgs n.66/2003 stabilisce che *" L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore di media, nelle ventiquattro ore.....",* diversamente da quanto illegittimamente stabilito da C.F.I. che indica il limite in 9 ore.

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 - Art. 4.2**. Lavoro notturno, questa disposizione sia in fase di programmazione che nello svolgimento effettivo del lavoro, regolamenta la prestazione notturna violando palesemente i riferimenti di legge in particolare art.13 – art 17 del D.Lgs 66/03;

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 – Art. 4.5. RIPOSO GIORNALIERO FUOPRI RESIDENZA.** Come recita in modo chiaro ed inequivocabile l'art 17 del Dlgs 66/2003 " Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Deroghe al riposo giornaliero di 11 ore consecutive sono nella disponibilità esclusiva di una contrattazione collettiva o aziendale stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

- **D.O. CFI.DP.SE.IO.04.16 – Art. 4.7.** La pausa prevista per legge viene concessa solo per periodi lavorativi superiori a 7 ore anziché le 6 ore previste dal Dlgs 66/03.

- **Ferie.** Gestione delle Ferie in palese violazione dei dettami costituzionali e di legge. La gestione delle ferie avviene manipolando in modo assolutamente arbitrario la costruzione dei turni settimanali e rimodulando le prestazioni giornaliere in modo da raggiungere pur in presenza di ferie il raggiungimento del lavoro massimo settimanale. Tale costrutto arbitrario e assolutamente pericoloso per la sicurezza, da un lato dissolve la possibilità per i lavoratori di poter beneficiare di un recupero psicofisiologico previsto finanche dalla nostra carta costituzionale e dall'altro manomette artatamente quei meccanismi legislativi che garantivano il corretto recupero dello stress e della stanchezza accumulate dai lavoratori. Ovviamente tale agevole violazione si configura in ragione della assoluta mancanza di turni precisi e ben individuati che possano dare la certezza del godimento e quindi degli effetti dei giorni di ferie usufruiti dai lavoratori.

- **Turni di lavoro.** Mancanza di turni e quindi dell'individuazione chiara delle prestazioni. In relazione alle prestazioni di lavoro è reso pressochè impossibile da parte dei lavoratori l'individuazione di inizio e fine turno e quindi di tutto quanto si colleghi a tale aspetto (fruizione ferie, pause, riposo etc).

- **Pause pasto.** Attraverso l'emanazione unilaterale della disposizione CFI.DP.SE.IO.12-2013, la società CFI ha disposto la riduzione del rimborso dei pasti, originariamente fissato a 25 euro a pasto dall'art 62 del CCNL di Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 1.08.2013 e confermato con l'accordo nazionale del 3.12.2017.

Inoltre si denuncia un clima "difficile" per i lavoratori che chiedono il rispetto delle norme o quantomeno riscontro della legge in materia.

****

Per quanto sopra esposto e motivato la scrivente OO.SS., chiede che vengano disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale e civile degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Formula altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato precedibili a querela di parte.

Chiede di essere avvisata *ex* art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed *ex* art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.

Con osservanza.

Segretario Regionale Or.S.A. Ferrovie
Gialluigi Morozzi